

La mancata scelta di affrancare gratuitamente il disavanzo di fusione non è emendabile

di [Isabella Buscema](#)

Pubblicato il 24 Agosto 2022

La **manifestazione di volontà** cui è subordinata la **concessione di un beneficio fiscale** ha **valore negoziale**?

La **società**, al fine di avvalersi della disposizione agevolativa, **deve esercitare l'opzione nella dichiarazione dei redditi** in cui occorre richiedere il beneficio per la fusione mediante incorporazione della partecipata?

Occorre qualificare l'opzione per il riconoscimento fiscale come una manifestazione di volontà e non come una dichiarazione di scienza e pertanto il presunto **errore è rilevante soltanto se riconoscibile**?

In caso di **contrasto tra i dati risultanti dalla dichiarazione presentata in via telematica e la copia cartacea** della dichiarazione occorre attribuire preferenza a quest'ultima e, perciò, si può ritenere che la **dichiarazione cartacea** sia **opponibile al fisco**?

La dichiarazione presentata dal contribuente è unicamente quella trasmessa in via telematica e non quella cartacea?

L'**omessa compilazione del relativo quadro** della dichiarazione determina l'**assenza della (indefettibile) manifestazione di volontà** circa l'opzione per il beneficio fiscale?

Manifestazione di volontà circa l'opzione per il beneficio fiscale: il principio



La dichiarazione dei redditi affetta da errori è emendabile con limitato riguardo ai dati riferibili ad esternazioni di scienza o di giudizio, mentre, nel caso di errori relativi all'indicazione di dati costituenti espressione di volontà negoziale, il contribuente ha l'onere, secondo la disciplina generale dei vizi della volontà di cui agli artt. 1427 e ss. c.c., di fornire la prova della riconoscibilità e dell'essenzialità di detti errori.

Occorre negare beneficio a chi non ha attuato le attività formali richieste, peraltro necessarie a rendere edotto il Fisco di quanto si intende fare, giustificandosi

così non solo come mera forma, ma come strumento di conoscenza per l'Erario e trasparenza del contribuente su come intende condursi in un determinato affare.

Trattasi, infatti, non di mera dichiarazione di scienza, ma di **manifestazione di volontà negoziale**, il cui errore dev'essere riconoscibile dall'Amministrazione.

Il presupposto della **mancata scelta del contribuente di affrancare gratuitamente il disavanzo di fusione** ex art. 6 del d.lgs. n. 358 del 1997, in alternativa all'iscrizione di una posta a titolo di avviamento, ha valenza negoziale; non integra un'ipotesi di errore riconoscibile e quindi **non è emendabile** l'omessa compilazione dei righi RR24-RR29 della dichiarazione.

Non si può nemmeno dimenticare

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati

- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento